



FRANCESCO CIRIANNI
NOTAIO
Via Ser Petraccolo n. 7
AREZZO
Telefono 0575.20304-20305
Fax 0575.28073
e-mail: fcirianni@notariato.it

Repertorio n. 34.145

Raccolta n. 22.790

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI - E.T.S."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno primo del mese di giugno
= 1° GIUGNO 2022 =

alle ore 17,30

in Arezzo e propriamente nel mio studio.

Innanzitutto a me **Dottor FRANCESCO CIRIANNI**, Notaio residente in Arezzo, con studio alla via Ser Petraccolo n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo, senza intervento di testimoni per espressa rinuncia fattavi, col mio consenso, dalla costituita, la quale ha tutti i requisiti voluti dalla legge, è presente la signora:

SANDRONI MARZIA, nata in Arezzo il 9 agosto 1975 ed ivi residente, località Campoluci n. 33, giornalista, codice fiscale n. SND MRZ 75M49 A390D.

Della cui identità personale sono io Notaio certo. E quivi essa comparsa, cittadina italiana, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI - E.T.S."**, con sede in Montevarchi, Piazza del Volontariato n. 1, codice fiscale n. 90036260512,

mi dichiara che la presente riunione è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto della Fondazione, mediante invio dell'avviso di convocazione fatto pervenire a tutti gli amministratori della Fondazione ed al Revisore Unico, mediante posta elettronica in data 20 maggio 2022 per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto del parere dell'Assemblea sul Bilancio di esercizio consuntivo anno 2021;
2. Cessione usufrutto alla clinica di Riabilitazione Toscana Spa di parte del resede posto nel comune di Terranuova B.ni;
3. Modifiche Statutarie ai sensi dell'art. 12 lettera r dello Statuto Sociale (art. 11).

Argomenti sui quali tutti gli intervenuti si ritengono sufficientemente informati ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della riunione e le delibere che la stessa sarà per adottare, limitatamente al punto n. 3 dell'ordine del giorno sopra riportato.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza della riunione, la signora **SANDRONI MARZIA**, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, richiedente il mio ministero la quale constatata:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, anche mediante video-collegamento, sulla piattaforma "GOOGLE MEET", (così come consentito dall'art. 73 comma 4 del Decreto Legge n. 18/2000) i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione: la signora **SANDRONI MARZIA**, Presidente, sopra costituita, il signor **MUGNAI MARCO**, Vice Presidente, il signor **VANNOCCHI DANTE**, la signora **CORTI NADA**, Consiglieri;

- che è presente, il Revisore Unico della Fondazione Dottorssa **BIONDINI MARIA CRISTINA**;

- che l'articolo 12 dello Statuto della Fondazione affida al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle modifiche statutarie;

- che la legittimazione dei presenti all'intervento alla riunione è stata positi-

vamente verificata dal Presidente.

Tutto ciò constatato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI - E.T.S." inizia la discussione sul punto n. 3 di cui all'Ordine del Giorno sopra riportato, esponendo:

- che con atto a mio stesso ministero in data 27 dicembre 2018 repertorio n. 28.090/18.757, registrato in Arezzo il 10 gennaio 2019 al n. 332 serie 1T, è stata costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la "FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI E.T.S.", con sede in Montevarchi, piazza del Volontariato n. 1;
- che con atto modificativo di fondazione a mio stesso ministero in data 3 aprile 2019, repertorio n. 28.554/19.058, registrato in Arezzo il 4 aprile 2019 al n. 3345 serie 1T, sono state apportate modifiche all'articolo 16 dello Statuto sociale;
- che la Regione Toscana con Decreto n. 6.434 del 29 aprile 2019 ha iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private, la "FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI - E.T.S.", con sede in Montevarchi;
- che con verbale del Consiglio di Amministrazione a mio stesso ministero in data 29 maggio 2019, repertorio n. 28.815/19.219, registrato in Arezzo il 4 giugno 2019 al n. 5327 serie 1T, sono state apportate modifiche all'articolo 11 dello Statuto della Fondazione;
- che con verbale del Consiglio di Amministrazione a mio stesso ministero in data 30 settembre 2020, repertorio n. 31.098/20.706, registrato in Arezzo il 6 ottobre 2020 al n. 8744 serie 1T, sono state apportate modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 16 dello Statuto della Fondazione;
- che con verbale del Consiglio di Amministrazione a mio stesso ministero in data 28 ottobre 2021, repertorio n. 33.109/22.057, registrato in Arezzo il 4 novembre 2021, al n. 12.194 Serie 1T, è stato approvato un nuovo testo dello Statuto della Fondazione al fine del riconoscimento della Fondazione come Ente del Terzo Settore ed al fine di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ed è stata altresì nominata Organo di Controllo, la Dottoressa Biondini Maria Cristina;
- che, oggi, è intenzione del Consiglio di Amministrazione provvedere ad alcune ulteriori modifiche dello Statuto regolante la vita della Fondazione;
- che il Consiglio di Amministrazione, relativamente al punto n. 3 dell'Ordine del Giorno sopra riportato, intende modificare l'articolo 11 dello Statuto della Fondazione, riguardante la composizione e nomina del Consiglio stesso, stabilendo che, nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi che il Consiglio sia composto da almeno 5 (cinque) membri, un membro per ciascuno dovrà essere nominato dal COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI e dalla società benefit "ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SOCIETÀ PER AZIONI" a condizione che gli stessi siano titolari almeno di pari valore delle azioni della "CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.A." al 31 dicembre 2018.

Tanto esposto, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI - E.T.S.", dopo breve discussione

all'unanimità delibera:

1 = di modificare le regole di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilendo che, nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi che il Consiglio sia composto da almeno 5 (cinque) membri, un membro per ciascuno dovrà essere nominato dal COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI e dalla società benefit "ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGE-



RI SOCIETA' PER AZIONI" a condizione che gli stessi siano titolari almeno di pari valore delle azioni della "CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.A." al 31 dicembre 2018;

2 = di modificare, conseguentemente, l'articolo 11 dello Statuto vigente della Fondazione come segue:

"Articolo 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é costituito da un numero di componenti da 3 (tre) a 7 (sette) ed è nominato dall'Assemblea della Fondazione nel rispetto delle seguenti regole:

nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi che il Consiglio sia composto da almeno 5 (cinque) membri, un membro per ciascuno sarà nominato dal COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI e dalla società benefit "ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SOCIETA' PER AZIONI" a condizione che gli stessi siano titolari almeno di pari valore delle azioni della "CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.A." al 31 dicembre 2018.

I restanti membri verranno nominati dall'Assemblea dei partecipanti, la quale provvederà anche alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di spettanza di uno degli aventi diritto di cui sopra in caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte degli stessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede si deve provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, i restanti consiglieri procedono alla cooptazione del nuovo componente del Consiglio ed alla nomina del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 12.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.";

3 = di approvare il nuovo Statuto della Fondazione, con la modifica di cui sopra di già apportata, Statuto che, omessane la lettura per volontà della costituita e mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 17,55.

Le spese e le imposte relative al presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla Fondazione, che si richiama, ai fini delle agevolazioni fiscali, all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 e all'art. 3 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413, nonchè delle agevolazioni di cui al D.L. 31 ottobre 1990 n. 346, poichè la Fondazione di cui si è posta in essere una modifica dell'atto costitutivo non ha fini di lucro.

Il rogito, contenuto in due fogli di carta, occupa pagine otto, questa compresa, scritto parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e parte manoscritto da me Notaio, a penna, viene sottoscritto e firmato a margine, dalla costituita e da me Notaio alle ore 17,55.

Io Notaio ho dato chiara lettura del presente atto agli intervenuti che, da me



interpellati, mi dichiarano di aver rinvenuto il tutto conforme alla loro volontà ed a quanto si è svolto.

Firmato: MARZIA SANDRONI

FRANCESCO CIRIANNI Notaio

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI - E.T.S.**

Articolo 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione di partecipazione sotto la denominazione "FONDAZIONE GIANFRANCO SALVINI - E.T.S.", con sede in Montevarchi, piazza del Volontariato n. 1.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, opererà secondo lo schema della "Fondazione di partecipazione".

La Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 2 - Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 bis - Durata

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Scopi e Attività

La Fondazione si pone l'obiettivo di promuovere, finanziare e condurre in ambito nazionale ed internazionale per conto proprio, in associazione o convenzione con altri soggetti, attività di studio e ricerca scientifica, soprattutto nel campo medico e farmaceutico, con particolare riferimento all'attività della clinica riabilitativa nell'ambito dell'intero percorso assistenziale del paziente, dal regime di degenza ospedaliera al reinserimento domiciliare.

I risultati degli studi e delle ricerche non avranno carattere riservato ma saranno messi a disposizione della comunità scientifica, del Sistema Sanitario Nazionale e della collettività affinché la conoscenza dei medesimi contribuisca allo sviluppo delle tecniche e delle soluzioni esistenti e al miglioramento della qualità della vita. In particolare, nell'ambito dei settori clinici sopra individuati, tali risultati dovranno contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei percorsi assistenziali di riabilitazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- interventi e prestazioni sanitarie.

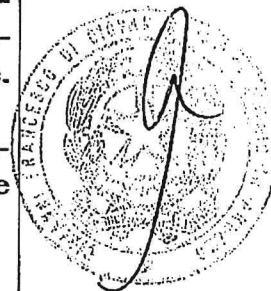
Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Articolo 4 - Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni tipo di negozio giuridico finalizzato alla sperimentazione e/o alla verifica dei risultati in ambito clinico, sia con i Fondatori che con altri enti pubblici o privati operanti in settori analoghi;
- b) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia



rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi previsti all'art. 3;

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

f) assumere prestiti dai Fondatori o dai Partecipanti per il finanziamento dell'attività istituzionale, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; tali fondi, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e sono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

Alla Fondazione è vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle direttamente connesse, quali a mero titolo esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 5 - Patrimonio e Gestione

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Il patrimonio è costituito:

- dalla dotazione iniziale costituita dai conferimenti in denaro o beni mobili e/o immobili e altre utilità impiegabili per il raggiungimento degli scopi istituzionali dai Fondatori all'atto della costituzione ovvero dalle somme a tale titolo destinate dagli stessi e da altri soggetti anche successivamente a tale data;
- dai beni mobili e immobili che pervengono e/o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e

giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i Fondatori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretendere la quota proporzionale.

Per la gestione, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dei corrispettivi per le attività di pubblicazione di rapporti di ricerca e di consulenza scientifica, regolate da specifiche convenzioni;
- dai contributi ordinari dovuti dai Partecipanti; tali contributi potranno essere erogati anche in natura, previa accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- dai contributi straordinari versati dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi, anche in relazione a specifici progetti di ricerca.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il diritto di usufrutto conferito come fondo iniziale non potrà essere alienato se non previo consenso della "CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.A.".

In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 18.

Articolo 6 - Bilancio Preventivo e Consuntivo

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

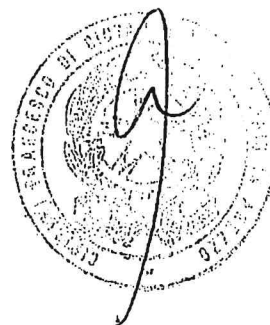
Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Fondatori promotori, Partecipanti

Il Fondatore Promotore della Fondazione è la "CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.A.".

Possono essere Partecipanti alla Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e altri enti e associazioni pubbliche e private.

Assumono la qualifica di Partecipanti alla Fondazione, tali nominati con deli-



bera assunta a maggioranza da parte del Consiglio di Amministrazione, i soggetti di cui al secondo comma che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in via continuativa alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei Partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data di ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 8 - Ammissione e Decadenza dei Partecipanti

L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Tale deliberazione è motivata. Il diniego di ammissione deve essere comunicato con lettera raccomandata o via posta elettronica certificata.

La qualità di Partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dall'art. 5. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o via posta elettronica certificata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza dovranno comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi dell'art. 5.

Articolo 8 bis - Diritti dei Partecipanti alla Fondazione

I partecipanti alla fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

Articolo 8 ter - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I partecipanti alla fondazione sono obbligati a contribuire al fondo di dotazione della fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo direttivo e a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della fondazione.

Ogni partecipante alla fondazione deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

La fondazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dai suoi partecipanti, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

Articolo 8 quater - perdita della qualifica di partecipante alla Fondazione

La qualifica di partecipante alla fondazione si perde per recesso, esclusione, o morte.

Chi perde la qualifica di partecipante alla fondazione non può ripetere i

contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della fondazione.

Articolo 8 quinquies - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni partecipante alla fondazione può recedere *ad nutum* dalla fondazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Articolo 8 sexies - Esclusione

Il partecipante alla fondazione può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla fondazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, al partecipante alla fondazione escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il partecipante alla fondazione escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il partecipante alla fondazione è reintegrato nella fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione del partecipante alla fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Articolo 8 septies - Morte del partecipante alla Fondazione

La qualità di partecipante alla fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

Articolo 9 - Attività, Contributi ordinari e Personale

La Fondazione svolge le proprie attività sulla base di programmi annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione determina il contributo annuale dei Partecipanti.

Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione si avvarrà prevalentemente di personale dedicato, di collaboratori esterni e di collaborazioni con centri di ricerca ed esperti nei settori di attività rilevanti.

Articolo 10 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo
- il Revisore Legale dei Conti;
- l'Assemblea della Fondazione.



La partecipazione agli Organi, ad eccezione del Revisore, non dà diritto a compensi fissi tranne le spese sostenute e documentate per l'espletamento degli incarichi.

Articolo 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di componenti da 3 (tre) a 7 (sette) ed è nominato dall'Assemblea della Fondazione nel rispetto delle seguenti regole:

nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti deliberi che il Consiglio sia composto da almeno 5 (cinque) membri, un membro per ciascuno sarà nominato dal COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI e dalla società benefit "ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SOCIETA' PER AZIONI" a condizione che gli stessi siano titolari almeno di pari valore delle azioni della "CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.p.A." al 31 dicembre 2018.

I restanti membri verranno nominati dall'Assemblea dei partecipanti, la quale provvederà anche alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di spettanza di uno degli aventi diritto di cui sopra in caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte degli stessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede si deve provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, i restanti consiglieri procedono alla cooptazione del nuovo componente del Consiglio ed alla nomina del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 12.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio provvede:

- a) alla nomina del Presidente, del Vice Presidente da effettuare nella prima riunione successiva al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività nonché del bilancio preventivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce;
- c) all'accettazione di nuovi Partecipanti;
- d) alla individuazione del contributo annuale di funzionamento da proporre ai Partecipanti in sede assembleare;
- e) alla determinazione dell'ammontare del contributo annuale e pluriennale necessario per l'assunzione della qualifica di Partecipante, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di prevedere l'imputazione delle somme a spese di gestione o a patrimonio;
- f) alla insindacabile determinazione del valore di beni, servizi ed altre utilità, in caso di conferimento o contributo in natura, con il parere obbligatorio del Revisore;

- g) alla nomina dei componenti degli organi sociali di spettanza della Fondazione in altri istituti di ricerca;
- h) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altre società, enti, organismi o istituzioni;
- i) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- j) all'assunzione e al licenziamento del personale direttivo e degli altri dipendenti ed a ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- k) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni ed a ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- m) al conferimento di incarichi professionali;
- n) alla nomina di procuratori;
- o) all'approvazione di regolamenti, modelli organizzativi e gestionali;
- p) alla nomina e alla revoca di comitati e/o commissioni tecniche e scientifiche e alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;
- q) alla eventuale nomina e alla determinazione dei poteri del Direttore;
- r) alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione quando essa sia richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri; in ogni caso è fatto obbligo di convocare il Consiglio almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, fax o e-mail almeno 2 (due) giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che nomina un Segretario.

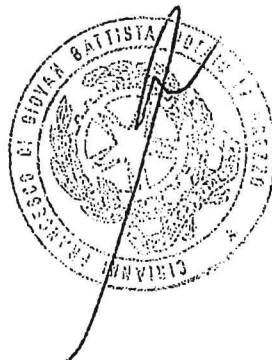
Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o a uno o più consiglieri, stabilendone, in tal caso, le relative indennità. Non sono comunque delegabili i poteri di cui all'art. 12, lett. a), b), c), d), e), p), s).

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, presiede le relative adunanze e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione può assumere anche le funzioni operative del Direttore della Fondazione. Il Presidente, nella sua eventuale veste di Direttore della Fondazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dirige le attività di ricerca effettuate dalla Fondazione.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano non assente né impedito.

A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano attestano l'assenza o l'impedimento del Presidente e/o del Vice Presidente.

Il Presidente provvede a tutti gli atti previsti nel precedente art. 12 a lui delegati. Annualmente, il Presidente informa il Consiglio circa le iniziative assunte.

Predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo accompagnati da una relazione annuale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa. Predisporre i programmi di attività della Fondazione, da realizzare direttamente o tramite soggetti terzi e dà loro esecuzione.

E' responsabile del coordinamento delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

Coordina le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione.

Oltre a quanto sopra specificato, egli compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.

Articolo 14 bis - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei prin-

cipi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 14 bis che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da un revisore, persona fisica o società di revisione, iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e è rieleggibile.

Il revisore, in particolare:

- si esprime, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

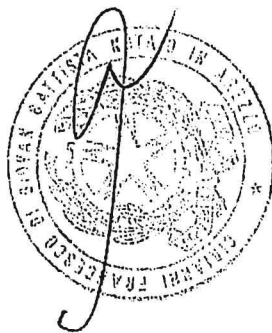
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Articolo 16 - Assemblea della Fondazione

All'Assemblea della Fondazione partecipano i Fondatori ed i Partecipanti.

L'Assemblea:

- a) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sul bilancio preventivo d'esercizio della Fondazione;
- b) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sul bilancio d'esercizio consuntivo della Fondazione;
- c) esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sullo scioglimento della



Fondazione;

d) indirizza raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;

e) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

f) alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed alla nomina dei suoi componenti di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11;

g) alla nomina dell'Organo di Controllo e, ove necessario, del Revisore Legale dei Conti;

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, almeno due volte l'anno una per esprimere il parere sul bilancio preventivo della Fondazione ed una per esprimere il parere sul bilancio d'esercizio della Fondazione o quando il Presidente stesso lo ritenga necessario per il buon andamento della Fondazione.

La convocazione deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante lettera, fax o e-mail, spedita agli aventi diritto a parteciparvi, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, fax o e-mail almeno 3 (tre) giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Ogni soggetto di cui al primo comma partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o suo delegato.

Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

I Partecipanti possono intervenire in assemblea solo se in regola con i contributi annuali e pluriennali di propria spettanza.

Il Presidente nomina un Segretario. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o d'impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano non assente né impedito secondo le modalità di cui sopra.

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei membri aventi diritto e delibera a maggioranza degli stessi.

Per la designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza i Partecipanti provvedono in sede di assemblea con votazione a loro riservata, con applicazione dei medesimi quorum di cui sopra.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 - Vigilanza

L'autorità competente ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 117 del 2017 vigila sull'attività della Fondazione.

Articolo 18 - Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

Firmato: MARZIA SANDRONI

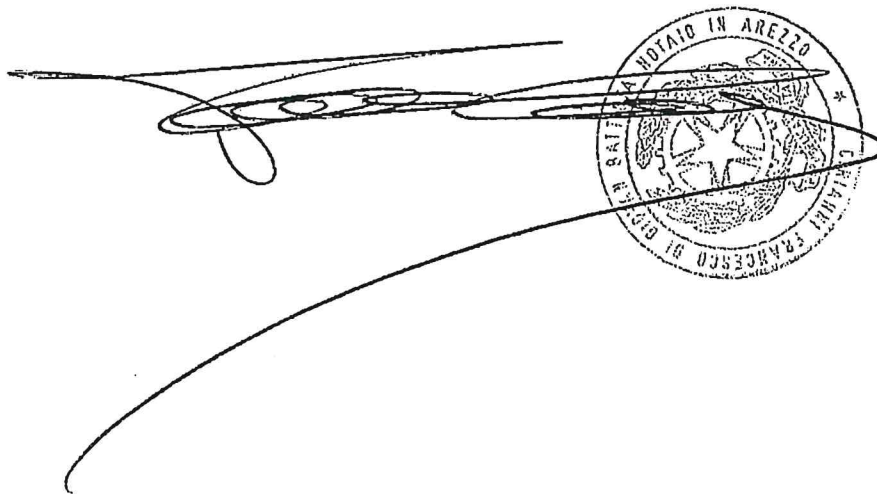
FRANCESCO CIRIANNI Notaio

REGISTRATO AD AREZZO, ADDI 8-6-2022 AL N. 6619
SERIE IT

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE
FIRME. NEI MIEI ROGITI E RILASCIASI PER USO

A RICHIESTA DI PARTE

20 GIUGNO 2022

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal features a central star and the text "NOTAIO IN AREZZO" at the top and "FRANCESCO DI GIROLAMO" at the bottom. The signature is a cursive script that extends across the seal and to the left.